



RINNOVO
CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

15/11/2005

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.2 DECORRENZA E DURATURA

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

- Art.3 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art.4 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

LA FORMAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE E L' AGGIORNAMENTO

- Art.5 SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

- Art.6 COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale non dirigente dell'Amministrazione Comunale di Palazzolo dello Stella con rapporto a tempo indeterminato o determinato

Art.2 DECORRENZA E DURATA

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dalle ore 24 della data della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione. La parte economica decorre dal 1.1.2005.
2. Il presente contratto ha validità biennale e alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato o fino a quando normative di legge, contrattuali o di altra natura, non ne determinano il decadimento.
3. Il presente contratto può essere modificato o integrato in sede aziendale su richiesta delle parti con le procedure previste dal CCRL.

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

L'art. 3 del CCDIA siglato in data 23.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni viene così sostituito:

Art.3 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Le parti, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'art.1, comma 1, norme di garanzia del CCNL 1994/1997, e nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale del 19.9.2002, garantiscono la continuità delle prestazioni indispensabili previste al comma 2 del sopra citato art. 1, al fine di assicurare, anche in occasione di scioperi, il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Art. 4 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Si individuano le sottoelencate prestazioni indispensabili da garantire per l'intera giornata lavorativa.

| SERVIZI INTERESSATI | PRESTAZIONI INDISPENSABILI | NUMERO ADDETTI |
|---|---|----------------|
| Stato civile e servizio elettorale | 1) limitatamente all'accoglimento delle registrazioni di nascita e di morte. <i>Tali adempimenti verranno garantiti da un dipendente degli uffici demografici.</i> 2) limitatamente alle attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti; <i>Tali adempimenti verranno garantiti da un dipendente degli uffici demografici;</i> | N. 1 |
| Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica | 3) servizio di polizia municipale, limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a) attività richieste dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b) attività antinfortunistica e di pronto intervento; <i>Tali adempimenti verranno garantiti dal personale del servizio vigilanza.</i> | N.1 |

2. I Responsabili di Servizio interessati individueranno, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi dei dipendenti in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili. Il personale individuato ha la possibilità, sotto la propria responsabilità, di procurarsi la sostituzione con personale di pari profilo.

LA FORMAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE E L' AGGIORNAMENTO (art.4 d del CCRL 1.8.2002)

Art. 5 SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Al comma 6, dell'art. 8 del CCDIA siglato in data 23.12.2003 dopo la parola personale, viene aggiunto: **calcolata sul monte salari dell'ultimo consuntivo approvato.**

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Gli art.11-12-13 del CCDIA siglato in data 23.12.2003 vengono così sostituiti:

Art. 6 COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Ad inizio anno, il Segretario Comunale e/o se nominato il Direttore Generale, procede a determinare annualmente il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, così come disciplinato dall'art. 24 del CCRL DEL 26.11.2004, e lo comunica tempestivamente alle OO.SS. e alle RSU firmatarie del presente contratto.

2. Il Segretario e/ o se nominato il Direttore Generale, previa informazione alle OO.SS. e alle RSU firmatarie del presente contratto seguita da contrattazione, determina annualmente la ripartizione del fondo per le finalità di cui all'art. 21 del CCRL.

3. Il totale del fondo sarà utilizzato per le finalità di cui all'art.21 CCRL 1.8.2002

a) Produttività e miglioramento dei servizi

- 1) Produttività individuale e/o di gruppo, in base a progetti obiettivo/piani lavoro, progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai titolari di Posizioni Organizzative, dal Direttore Generale e/o dall'Amministratore, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, quale ad esempio il Piano Obiettivi e Risorse o l'Elenco annuale delle Opere Pubbliche.
- 2) Per la valutazione delle prestazioni all'interno del presente fondo, l'Ente si avvale del sistema di valutazione delle prestazioni di cui è dotato.
- 3) Per quanto previsto dall'art.20, comma 5 del CCRL 2002, potranno essere individuate dall'amministrazione comunale ulteriori risorse finanziarie, necessarie in caso di attivazione di nuovi servizi o di accrescimento di quelli già esistenti

b) Indennità di comparto, come previsto dall'art. 26 del CCRL siglato in data 26.11.2004

c) Progressioni economiche

- 1) Per le progressioni economiche del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la metodologia sarà improntata ai principi ed ai criteri già contenuti nell'art.26, comma 2, del CCRL 1.8.2002, nonché dal regolamento vigente.

d) Turno, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno festivo

Per tali indennità si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal CCRL.

e) Rischio

1. Per ciò che riguarda le indennità di **rischio**, in applicazione dell'art.62 CCRL vengono individuate le prestazioni lavorative la cui prestazione comporti una effettiva, diretta esposizione al rischio derivante da:
 - a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi speciali ed altri veicoli.
 - b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con agenti chimici e derivati, nonché lavori di manutenzione stradale e gestione del verde pubblico.
 - c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati cu chiatte e natanti.
2. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta ai rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, impianti di depurazione e impianti elettrici.

3. L'indennità prevista dall'art. 62 CCRL viene erogata per 11 mensilità. In caso di assenze per malattia per un periodo superiore a 15 giorni mensili, la stessa verrà erogata in base all'effettiva presenza;
4. I Responsabili di servizio, per quanto di loro competenza, forniranno all'ufficio personale all'inizio di ogni anno l'elenco del personale della propria area le cui prestazioni lavorative rientrano tra quelle individuate nei punti a) o b) o c);

f) Maneggio valori

1. Tale indennità compete all'economo, al personale dei servizi demografici, ai dipendenti nominati agenti contabili, al personale dell'ufficio vigilanza adibito a servizi che comportano maneggio di valori di cassa per tutte le giornate di presenza in servizio;
2. Essa è fissata nella misura massima giornaliera di € 1,54 per l'economo comunale e nella misura massima giornaliera di € 0,50 per gli altri dipendenti come sopra individuati.

g) Indennità di disagio

1. Per l'indennità di **disagio** si individuano i dipendenti che adottano un orario plurifrazionato costituente disagio.
2. Il compenso da erogare viene proposto in € 60,00 mensile a partire dal 1 gennaio di ogni anno per 10 mesi all'anno ed è legato all'effettivo svolgimento del servizio del trasporto scolastico. L'indennità non verrà erogata in caso di assenza (per malattia, ecc.) dal servizio per più di 15 giorni mensili.-

h) Indennità per specifiche responsabilità

1. Per le indennità relative a "**specifiche responsabilità**", previste **dall'art 21, comma 2, lettera d)**, del CCRL, e modificate dall'art. 30 c.1 del CCRL del 26.11.2004 il relativo fondo deve essere rapportato alle responsabilità effettivamente e formalmente conferite. Si conviene che possano essere erogate, al solo personale non titolare di posizione organizzativa le seguenti indennità annue lorde, per le fattispecie di cui se ne riporta una elencazione a titolo esemplificativo:

| Categoria | Fattispecie | Importo annuo lordo individuale |
|--------------------|---|---------------------------------|
| CAT.B -C-D -PLA | Responsabile di gruppi di lavoro o squadre operative, Responsabili di procedimenti formalmente individuati ecc., Responsabilità ufficio/unità operativa, Istruttorie di particolari complessità, sostituzioni di Responsabili di P.O. | DA € 1.000,00 a € 2.000,00 |

2. Per le indennità per **specifiche responsabilità (art.21, comma 2, lettera i)** –aggiunta dal CCRL dd.26.11.2004-art.30) il relativo fondo deve essere rapportato alle responsabilità effettivamente e formalmente conferite al personale espressamente indicato in tale articolo nell'importo annuo lordo fino a € 300,00.
3. Modalità di attribuzione e verifica delle indennità per "specifiche responsabilità":
 - a. L'individuazione dei beneficiari, il numero, l'importo dell'indennità, viene determinato con provvedimento organizzatorio in sede di conferenza tra il Segretario/Direttore ed i Responsabili di posizioni organizzative;
 - b. Annualmente il responsabile della posizione organizzativa, verifica il permanere delle condizioni per l'erogazione delle indennità;
 - c. L'indennità si decurta se c'è sostituzione nella funzione oltre i 30 giorni;
 - d. Al personale a part-time o ad orario ridotto, se avente diritto, viene corrisposta l'indennità per intero;
4. Per quanto riguarda l'art. 20 c.1 del CCRL 2002, potranno essere individuate dall'amministrazione comunale ulteriori risorse finanziarie. Le risorse individuate con il presente comma, trovano applicazione nel Fondo Salario Accessorio dell'anno 2006.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Caterina MUSCILLO
Segretario Com.le – Presidente

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Fabio GIACOMETTI
Responsabile territoriale C.G.I.L.

Alfredo GON
Responsabile territoriale U.I.L.

Fausto NICCOLINI
Responsabile territoriale C.I.S.L.

Guido ROSSI
R.S.U.

Radames PARON
R.S.U.

Dario BRAIDA
R.S.U.

Michele PANZARINI
R.S.U.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Caterina MUSCILLO
Segretario Com.le – Presidente

Franco D'ALTILIA
Assessore al Personale

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Fabio GIACOMETTI
Responsabile territoriale C.G.I.L.

Alfredo GON
Responsabile territoriale U.I.L.

Fausto NICCOLINI
Responsabile territoriale C.I.S.L.

Guido ROSSI
R.S.U.

Radames PARON
R.S.U.

Dario BRAIDA
R.S.U.

Michele PANZARINI
R.S.U.
